



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 IN SEDUTA DEL 20/11/2023

OGGETTO	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN VISTA DELLA PROSSIMA DEFINITIVA ATTIVAZIONE, AI PROVVEDIMENTI DI ISTITUZIONE DELLE ZZ.T.L. DEL CENTRO STORICO DI CHIOGGIA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 9, D.LGS. 30.04.1992, N. 285 CON INSTALLAZIONE DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.
---------	---

Nell'anno duemilaventitre addì 20 del mese di novembre alle ore 10:53 si è riunita la Giunta Comunale nella Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelao Mauro	Sindaco	X	
2	Tiozzo Brasiola Daniele	Vice Sindaco	X	
3	Mancin Angelo	Assessore	X	
4	Marangon Sandro	Assessore	in videoconferenza	
5	Orlando Paola	Assessore	X	
6	Zennaro Elena	Assessore	X	
7	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore	X	
8	De Perini Serena	Assessore	X	
TOTALE			8	0

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il sig. Armelao Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le Deliberazioni della Giunta nn.:

254 del 07.08.2008;
220 del 15.10.2013;
244 del 11.12.2018;
13 del 21.01.2019;
25 dell'11.02.2020;
132 del 04.08.2020;
126 del 29.07.2021;
220 del 23.12.2021;
163 del 09.08.2022;
254 del 21.12.2022,

tutte relative all'istituzione delle ZZ.T.L. a controllo elettronico del centro storico di Chioggia;

Considerato che, nell'ultimo periodo, l'Amministrazione ha operato un confronto strutturato con i diversi stakeholders interessati alla funzionalità del nuovo sistema di ZZ.T.L., acquisendone le particolari esigenze, sottoposte tutte ad accurata ponderazione in considerazione della superiore priorità di tutelare le peculiari connotazioni storiche e architettoniche dell'"*insula*" clodiense e nel contempo di migliorarne la qualità e la vivibilità, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini, consentendo alle persone di condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro, anche attraverso il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato relativi al transito da parte dei veicoli non autorizzati.

Preso atto che l'esito della descritta articolata attività ha determinato l'introduzione delle seguenti modifiche ed integrazioni al dispositivo delineato dalle Deliberazioni sopra elencate, per cui si ritiene di:

- a) A. confermare l'istituzione della Zona a Traffico Limitato "4. CENTRO STORICO-CORSO" di Chioggia, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 nell'area della cd "insula" di Chioggia e nell'Isola del Cantieri, delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal bacino del Lusenzo, a sud dai canali Vena e Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo. Gli accessi alla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" sono videocontrollati dai Varchi n. 1 – Campo Marconi, n. 3 – Calle Duomo, n. 7 – Isola dell'Unione;
- b) B. confermare l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canal Vena e Corso del Popolo, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad ovest di Canal Vena) lato nord compreso, canale Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo. Gli accessi alla Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" sono videocontrollati dal Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo nonché dal Varco n. 4 – Corso del Popolo nei soli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali. Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato sud, posta tra Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, Canale Perotolo e Corso del Popolo;

- c) C. confermare l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "2. CENTRO NORD EST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato nord compreso, a ovest dal Canal Vena. Gli accessi alla Z.T.L. "2. CENTRO NORD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 6 – Fondamenta San Domenico nord;
- d) D. confermare l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "3. CENTRO STORICO SUD EST", nell'area delimitata a nord da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato sud compreso bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud e ad ovest dal Canale Vena. Gli accessi alla Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 5 – Fondamenta San Domenico sud. Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato ovest, posta tra Corso del Popolo sud, Calle San Giacomo, Canal Vena, Stradale Ponte Cuccagna;
- e) E. autorizzare il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. di cui sopra (per le cui planimetrie si fa integrale rinvio agli allegati della Deliberazione di Giunta n. 132/2020) a:
- a) residenti nelle ZZ.T.L. e locatari o occupanti di immobili nelle ZZ.T.L. provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare, purchè almeno uno di questi sia in possesso di patente di guida idonea a condurre i veicoli da autorizzare;
 - b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZZ.T.L., per n. 2 (due) autovetture e n. 2 (due) ciclomotori o motocicli per ciascun nucleo familiare, purchè composto da almeno un titolare di patente di guida idonea a condurre il veicolo da autorizzare;
 - c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZZ.T.L., per n. 2 (due) autovetture e n. 2 (due) ciclomotori o motocicli per ciascuna attività commerciale; d) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo per ciascun professionista;
 - e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZZ.T.L., per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, riconducibili a ciascuna ditta;
 - f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZZ.T.L., per n. 2 (due) autovetture e n. 2 (due) ciclomotori o motocicli per ciascun natante;
 - g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori (da visura camerale) con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 2 veicoli avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta. In caso di interventi di emergenza, adeguatamente documentati, anche con veicoli non precedentemente accreditati, potrà essere regolarizzato il transito entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso;
 - h) residenti, proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) e titolari di attività commerciali e artigianali con residenza o sede nel Comune di Venezia, frazione di Pellestrina, per non più di n. 2 veicoli avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascun soggetto, non utilizzati contemporaneamente, con accesso autorizzato nella sola Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST" utilizzando esclusivamente il Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo, con solo diritto alla fermata così come disciplinata dall'art. 157 comma 1 lettera b) del Codice della Strada ("*temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia*") e divieto assoluto di effettuare sosta ai sensi

dell'art. 157 comma 1, lettera c) del Codice della Strada (*“sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”*);

i) titolari (o esercenti la potestà genitoriale di minori titolari) di abbonamento al servizio pubblico navigazione per la linea CHIOGGIA - PELLESTRINA - LIDO S.M.E., per non più di n. 2 (due) autovetture per ciascun soggetto, non utilizzate contemporaneamente, con accesso autorizzato nella sola Zona a Traffico Limitato “1. CENTRO STORICO OVEST” utilizzando esclusivamente il Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo, con solo diritto alla fermata così come disciplinata dall'art. 157 comma 1 lettera b) del Codice della Strada (*“temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”*) e divieto assoluto di effettuare sosta ai sensi dell'art. 157 comma 1, lettera c) del Codice della Strada (*“sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”*);

j) biciclette e velocipedi a tre o quattro ruote a propulsione esclusivamente muscolare;

k) taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;

l) veicoli per trasporto funebre;

m) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (dalle ore 06.30 alle ore 14,00 del giovedì) aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate – solo nelle aree previste dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;

n) veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;

o) veicoli delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che svolgono servizi di assistenza e accompagnamento delle persone anziane e disabili;

p) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;

q) veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le persone assistite a domicilio, le mense e pasti per comunità;

r) veicoli del Trasporto Pubblico Locale;

s) veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, in possesso della autorizzazione del Questore, che trasportano preziosi, nonché i veicoli dei titolari di attività all'ingrosso di preziosi (solo giorni feriali. Per motivi di sicurezza antirapina potranno regolarizzare il transito entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso);

t) veicoli per il trasporto valori (solo giorni feriali. Per motivi di sicurezza antirapina potranno regolarizzare il transito entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso);

u) veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite e significando che le autorizzazioni: - consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi in esse indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno delle ZZ.T.L., e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa; - hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo;

Le autorizzazioni permanenti per l'accesso nelle ZZ.T.L. sono soggette a rinnovo annuale finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il titolo.

f) prevedendo che:

a. verranno attivate, previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 2 (due) - eventualmente prorogabile - con inizio dal prossimo MARTEDI' 2 GENNAIO 2024, le ZZ.T.L. "1.CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST", "3. CENTRO STORICO SUD EST, e "4. CENTRO STORICO-CORSO", secondo gli orari di cui alla successiva lett. b.

Il divieto di accesso dei ciclomotori e dei motocicli nelle ZZ.TT.L., e di conseguenza l'inserimento nel data-base dei veicoli autorizzati, avrà decorrenza differita di almeno 12 mesi a partire dalla data di effettiva attivazione dei sistemi elettronici, previa adozione di specifica successiva Deliberazione di Giunta, tenuto conto della necessità di porre in essere una serie di misure fisiche interdittive al transito di tale tipologia di veicoli nelle calli e Fondamenta del centro storico;

b. le ZZ.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" saranno attive con i seguenti orari:

I) periodo dal 1° aprile al 31 ottobre:

a) giorni feriali: dalle ore 11.00 alle ore 04.00;

b) sabato e festivi: dalle ore 09.00 alle ore 04.00;

II) periodo dal 1° novembre al 31 marzo:

a) giorni feriali: dalle ore 11.00 alle ore 20.00;

b) sabato e festivi: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;

mentre la ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" verrà attivata, previa emissione di specifici provvedimenti, durante le ccdd. "giornate ecologiche" ovvero in occasione di eventi commerciali, turistici, sportivi o promozionali che rendano necessaria l'interdizione del traffico veicolare a motore nell'intero centro storico cittadino;

Nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L. sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 Codice della Strada);

c. i veicoli autorizzati all'accesso e sosta nelle ZZ.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono automaticamente abilitati all'accesso nella Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", oltre che nella Z.T.L. di appartenenza, anche restanti ZZ.T.L. ;

d. i veicoli commerciali, aventi massa complessiva anche superiore alle 3,5 tonnellate, diretti o provenienti dall'Isola dei Cantieri (compreso il Mercato Ittico all'ingrosso), se regolarmente accreditati, possono transitare in entrata ed in uscita dalla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" utilizzando il solo Varco n. 7 – Isola dell'Unione;

e. dovendo privilegiare, quale percorso di accesso sia al Corso del Popolo nord che alle calli del centro storico che accedono al Corso del Popolo, la Fondamenta Canal Lombardo, il transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo è consentito ai soli veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati, tranne che nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L., in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico.

In deroga al predetto divieto sono autorizzati al transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo, durante l'arco temporale di attivazione della ZZ.T.L., i soli veicoli accreditati, riconducibili ai residenti ed ai proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) siti nella Calle Rodomonte nonché i veicoli aziendali accreditati dei commercianti del mercato ittico al minuto di Fondamenta Marangoni;

f. il transito nelle ZZ.T.L. dei veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, compresi gli autobus turistici (che comunque non possono transitare per il Varco n. 4 – Corso del Popolo) ed i veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì, può essere autorizzato dal

Comando Polizia Locale, in deroga il limite di peso, con autorizzazioni temporanee (di validità al massimo annuale), sino alle seguenti date, oltre le quali gli interessati sono tenuti ad adeguare la massa dei veicoli ai limiti di peso vigenti per il centro storico: - autobus turistici e veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci: 31.12.2025 - veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì: 31.12.2026;

g. sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono i soggetti interessati o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico;

h. all'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del Codice della Strada, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, l'interessato indica gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Chioggia che devono accedere nelle ZZ.T.L., possono richiedere al Comando Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare il transito entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso. Le modalità operative di dettaglio per l'accreditamento dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili, aventi diritto al transito e/o alla sosta nelle ZZ.T.L., saranno oggetto di successivo e separato provvedimento dirigenziale di attuazione della presente Deliberazione;

i. le esigenze dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto potranno essere eventualmente riscontrate, se ne sussistono i presupposti, mediante l'utilizzo di permessi rilasciati ai sensi del vigente "*Regolamento sulle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*", ovvero, previa accurata valutazione caso per caso e comunque subordinata alla presentazione di certificazione medica che attesti i presupposti sanitari per la necessità di un'assistenza domiciliare, mediante autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo, da parte del Comando Polizia Locale, per un numero massimo di 2 (due) veicoli per ciascuna persona bisognosa di assistenza, non utilizzati contemporaneamente. Tali autorizzazioni saranno limitate all'accesso nella sola Z.T.L. di interesse, con indicazione dei varchi da utilizzare obbligatoriamente;

j. alcune categorie di soggetti, individuati con successivo e separato provvedimento dirigenziale di attuazione della presente Deliberazione, possono essere abitati, previa adozione di idonee cautele informatiche, ad implementare – senza il pagamento di diritti di segreteria - il data-base dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZZ.T.L. per tutte le giornate di soggiorno (intercorrenti tra la data di arrivo e quella di partenza incluse), per esigenze di sosta operativa (carico/scarico bagagli) dei propri clienti o per esigenze di sosta permanente (stazionamento) limitatamente ai posti auto o garage nella disponibilità delle strutture ricettive (strutture ricettive classificate, ai sensi della L.R. n.11/2013 così come modificata dalla L.R. n.15/2021, che hanno presentato regolare SCIA a questo Ente, con sede nelle ZZ.T.L. e strutture ricettive non soggette a classificazione quali le Locazioni Turistiche disciplinate dall'Art 27/BIS della L.R. 11/2013 inserito dalla Legge 45/2014 sostituito dal regolamento regionale N.2/2019 che abbiano presentato regolare comunicazione di Locazione Turistica alla Regione Veneto, quindi in possesso di CIR (Codice Identificativo Regionale) ed abbiano ottenuto ai sensi del citato Regolamento il codice identificativo per ciascuna unità locata con sede nelle ZZ.T.L.), per le esigenze di accompagnamento dei

proprio frequentatori (istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti religiosi -oratori- situati all'interno delle ZZ.T.L.), Comandi militari con sede all'interno nelle ZZ.T.L.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la predetta procedura limitate all'accesso nella sola Z.T.L. di interesse, con indicazione dei varchi da utilizzare obbligatoriamente;

- g) Precisare che, tra i veicoli elencati in corrispondenza della precedente lettera E., non sono soggetti al pagamento del diritto di segreteria:
- a) i taxi ed i veicoli adibiti a noleggio con conducente;
 - b) i veicoli per trasporto funebre;
 - c) i veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
 - d) i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;
 - e) i veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
 - f) i veicoli delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che svolgono servizi di assistenza e accompagnamento delle persone anziane e disabili;
 - e) veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le persone assistite a domicilio, le mense e pasti per comunità
 - f) veicoli utilizzati per le esigenze temporanee dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto;
 - g) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (**autorizzati esclusivamente per la sola giornata del mercato**);

Ritenuto inoltre di:

- commettere incarico al dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST S.p.A., gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;

- conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad a rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;

- riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali – razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate;

Visti:

- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto:

- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art 7 del D.P.R. n° 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente del servizio, sulla proposta della presente deliberazione, agli atti ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi, anche in ordine all'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

- di modificare come in premessa, l'entrata in funzione dei nuovi sistemi di videocontrollo a distanza degli accessi e le attuali regole per l'accesso e sosta nel centro storico di Chioggia;
- di commettere incarico al dirigente del Settore Sicurezza e Legalità ed al dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare, di concerto con SST. S.p.A., tutti gli atti di competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
- di conferire specifico indirizzo per il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con il Comando Polizia Locale ed SST S.p.A., affinché vengano posti in essere tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad a rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore;
- di riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all'adozione degli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 36 del Codice della strada, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, avuto particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZZ.T.L. e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali – razionalizzando ulteriormente i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell'area da parte delle categorie interessate;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs 33/2013 in: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" - "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" - "DELIBERE DI GIUNTA" del sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva del parere espresso dal responsabile del servizio attestante la regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.356 del 31/10/2023 come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
31/10/2023

IL DIRIGENTE
Settore Sicurezza e Legalità
dr. Michele Tiozzo Netti

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Armelaio Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/11/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 22/11/2023

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: